



Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte (Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse)

del 25 giugno 2021

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane;
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell'ordinanza
del 1° novembre 2006² sulle dogane;
visto l'articolo 29 della legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo;
visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA;
visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1969⁵ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009⁶ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006⁷ sull'imposizione
della birra;
visto l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 2007⁸ sull'imposizione
della birra;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale
del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli;
visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁰
sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 106a capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996¹¹
sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 25 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 marzo 2000¹²
sul traffico pesante;

RS 631.014

- 1 RS **631.0**
- 2 RS **631.01**
- 3 RS **641.10**
- 4 RS **641.20**
- 5 RS **641.31**
- 6 RS **641.311**
- 7 RS **641.411**
- 8 RS **641.411.1**
- 9 RS **641.51**
- 10 RS **641.61**
- 11 RS **641.611**
- 12 RS **641.811**

visti gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹³ sull'imposta federale diretta;
visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁴ sull'imposta preventiva;
visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 settembre 2017¹⁵ sull'alcol,
ordina:

Art. 1

¹ La presente ordinanza stabilisce i tassi dell'interesse moratorio e dell'interesse remuneratorio per le seguenti tasse e imposte riscosse dalla Confederazione:

- a. dazi;
- b. tasse di bollo;
- c. imposta sul valore aggiunto;
- d. imposta sul tabacco;
- e. imposta sulla birra;
- f. imposta sugli autoveicoli;
- g. imposta sugli oli minerali;
- h. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;
- i. imposta federale diretta;
- j. imposta preventiva;
- k. imposta sulle bevande distillate.

² I tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Essi sono riportati nell'allegato.

³ Gli interessi moratori e gli interessi remuneratori sulle tasse e imposte secondo il capoverso 1 lettere a, c–e, g, h e k vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata.

⁴ In caso di riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull'imposta sul valore aggiunto se all'atto dell'importazione l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se avesse potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.

¹³ RS 642.11

¹⁴ RS 642.21

¹⁵ RS 680.11

Art. 2

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 novembre 1996¹⁶ concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo;
2. l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹⁷ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio;
3. l'ordinanza del DFF del 4 dicembre 2007¹⁸ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra;
4. l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹⁹ sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli;
5. l'ordinanza del 29 novembre 1996²⁰ concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva.

Art. 3

L'ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992²¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

² Il tasso d'interesse di mora è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021²² sui tassi d'interesse.

Art. 4 cpv. 3, primo periodo

³ Il tasso d'interesse remunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021²³ sui tassi d'interesse. ...

Art. 5 cpv. 2

² Il tasso d'interesse remunerativo sulle eccedenze d'imposta da restituire è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021²⁴ sui tassi d'interesse.

*Appendice**Abrogata*

¹⁶ RU 1996 3370

¹⁷ RU 2009 6835, 2011 6203, 2013 4489, 2016 3573, 2017 5161, 2018 1519

¹⁸ RU 2007 6823, 2009 5595

¹⁹ RU 2001 3382

²⁰ RU 1996 3432

²¹ RS 642.124

²² RS 631.014

²³ RS 631.014

²⁴ RS 631.014

Art. 4

¹ Nel caso dei dazi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell'imposta sulle bevande distillate i tassi d'interesse annui ammontano al:

- a. 4,0 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021;
- b. 4,5 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
- c. 5 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;
- d. 6 per cento per l'interesse moratorio dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;
- e. 5 per cento per l'interesse moratorio fino al 30 giugno 1990.

² Nel caso delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva divenute esigibili prima del 1° gennaio 2022, il tasso dell'interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.

³ Nel caso dell'imposta federale diretta i tassi annui dell'interesse moratorio e dell'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire nonché i tassi annui dell'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati ammontano:

- a. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0 per cento per l'interesse remuneratorio;
- b. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0,25 per cento per l'interesse remuneratorio;
- c. nel 2012, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio;
- d. nel 2011, al 3,5 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio.

⁴ Nel caso dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulla birra il tasso dell'interesse remuneratorio e dell'interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.

⁵ Nel caso dell'imposta sugli autoveicoli il tasso dell'interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

25 giugno 2021

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

Allegato
(art. 1 cpv. 2)

Interessi moratori e remuneratori

Per gli anni civili dal 2022 si applicano i seguenti tassi d'interesse:

| In vigore per (dall'anno civile) | Interesse moratorio (in percento) | Interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire (in percento) | Interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari (in percento) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 2022 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

